



COMUNE DI SERDIANA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PASCOLO

**Approvato con C.C. n. 40 del 26.11.2015
Integrazione con C.C. n. 35 del 26.09.2016**

INDICE

- Art. 1 - Campo d'applicazione*
- Art. 2 - Aree destinate al pascolo*
- Art. 3 - Durata del pascolo*
- Art. 4 - Determinazione del carico massimo ammissibile*
- Art. 5 - Concessione autorizzazione del pascolo*
- Art. 6 - Canone*
- Art. 7 - Modalità di pascolamento ed obblighi*
- Art. 8 - Divieti*
- Art. 9 - Sanzioni*
- Art. 10 - Controlli*
- Art. 11 - Regolamenti e normative di riferimento*
- Art. 12 - Attuazione*

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del pascolo facente parte del patrimonio comunale, con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F) vigenti nella Regione Sardegna – suppl. straordinario n. 29 del 7 settembre 2006 e da tutte le Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria..

Articolo 2

Aree destinate al pascolo

1. Le aree sulle quali è possibile effettuare il pascolo sono quelle ricadenti nel perimetro determinato nella **planimetria allegata (A e B)** sulle quali è possibile avviare al pascolo un numero di capi la cui consistenza (carico di bestiame) è calcolata con le modalità riportate al successivo articolo 4, di cui si allega la **tabella (C)** relativa alla conversione in **unità di bestiame adulto** .

Articolo 3

Durata del pascolo

1. L'autorizzazione per l'esercizio del pascolo viene rilasciata di norma per tutto l'anno solare, cioè **dal 1° gennaio al 31 dicembre**.

2 . Su richiesta l'autorizzazione può essere rilasciata anche per più anni (massimo 10 anni) previo pagamento del corrispettivo previsto dal successivo art. 6, il versamento dovrà essere versato annualmente, se il canone non verrà versato l'autorizzazione sarà revocata.

3. Nel Demanio Comunale concesso in pascolo è possibile avviare al pascolo la seguente specie di bestiame:

- bovini;
- equini;
- ovini e caprini.

Articolo 4

Determinazione del carico massimo ammissibile

- 1) Il carico massimo pascolivo nei terreni montani del Comune di Serdiana consentito è di 394 capi **ovicapriani pari a 59.1 UBA**, l'eventuale presenza di pascolo equino e/o bovino determinerà l'automatica riduzione complessiva del carico pascolivo espresso in UBA determinato in 0.15 per capo ovicaprino;
- 2) Il carico pascolivo deve essere proporzionato alla superficie dei singoli lotti assegnati come da tabella sotto elencata:

Tabella lotti Piano di pascolo comunale

Lotto	Fg.	Mapp	Località	Sup. (Ha)	capi ovicapriani tollerati (1 capi/Ha)	UBA compl.vi tollerati
A	2	67	Is Casas	9,773	10	1,5

B	2	67	Is Casas	11,124	11	1,7
C	2	67	Gennas Altas	15,086	15	2,3
D	2	67	Gennas Altas	17,937	18	2,7
E	2	67	Terra Mala	11,850	12	1,8
F	4	27	Su Accu	16,238	16	2,4
G	3	4	S'Ischixedda	1,132	1	0,2
H	3	9	S'Ichixedda- Fighixedda	10,783	11	1,6
I	3	9	S'Ichixedda- Fighixedda	9,767	10	1,5
L	3	9	S'Ichixedda- Feurraxiu	25,925	26	3,9
M	3	9	Su Feurraxiu	26,866	27	4,0
N	4	27	Su Feurraxiu	15,050	15	2,3
O	3	19	Fighixedda- Figu Murra	10,413	10	1,6
P	4	27	Antoni Mura	16,024	16	2,4
Q	4	27	Antoni Mura	17,337	17	2,6
R	3	19	Fighixedda	18,275	18	2,7
S	3	19	Fighixedda	15,890	16	2,4
T	3	19	Fighixedda	16,029	16	2,4
U	3	19	Mori Corria	13,627	14	2,0
V	3	19	Mori Corria	12,80	13	1,9
Z	4	27	Canali e Mesu	16.575	17	2,5
AA	4	27	Canali e Mesu	23,815	24	3,6
AB	4	32-33	Maidana	3,395	3	0,5
AC	4	27	M.Accutzu- Maidana	21,538	22	3,2
AD	4	27	Nadalesu	20,434	20	3,1
AE	4	27	Nadalesu	16,227	16	2,4

Totali 393,91 394 59,1

Articolo 5

Concessione autorizzazione del pascolo

1. Le concessioni per l'esercizio del pascolo **hanno durata annuale**.
2. Le concessioni di cui al comma precedente vengono rilasciate dal Comune di Serdiana, con le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento.
3. Gli allevatori che intendono introdurre il proprio bestiame nei pascoli comunali dovranno presentare apposita domanda scritta al Comune.

4. La domanda redatta secondo autodichiarazione dovrà contenere i seguenti dati:

- a) Dati anagrafici del richiedente compreso il luogo di residenza;
- b) Numero di codice fiscale;
- c) La specie ed il numero di capi,
- d) Il periodo in cui detto pascolo dovrà avvenire;
- e) località, estremi catastali;
- f) se interessato beneficiare degli ovili esistenti.
- g) Certificato veterinario da cui si evince che i capi da avviare al pascolo e l'allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
- h) Non avere commesso e/o riportato condanne per reati contro il patrimonio comunale;
- l) L'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previsti dall'art. 10 della Legge 31/05/1965 n° 575.5. In mancanza di uno dei dati o di uno degli atti sopra elencati è precluso il rilascio della concessione per l'esercizio del pascolo.

5. In presenza di più richieste per il medesimo pascolo avranno la preferenza i richiedenti che daranno una migliore garanzia occupazionale.

6. In caso di parità verrà data precedenza a coloro che non hanno in uso altro terreno comunale.

7. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza alla domanda che è stata per prima acquisita al protocollo del Comune.

8. Il godimento del pascolo è riservato ai richiedenti che possiedono i requisiti di legge, residenti e non nel Comune di Serdiana. Nell'assegnazione della concessione di pascolo viene data la precedenza ai cittadini residenti.

Articolo 6

Canone

1. Il **canone base annuo** per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del pascolo viene fissato in **120,00** euro per i cittadini **residenti** ed in **140,00** euro per i cittadini **non residenti** nel Comune di Serdiana, per chi è interessato a **beneficiare degli ovili**, eventualmente esistenti nella località scelta o altra, **il canone è di € 200,00;**

2. Oltre al canone di cui al comma 1 deve essere corrisposto per la seguente specie di bestiame:

SPECIE DI BESTIAME	TARIFFA RESIDENTI	TARIFFA NON RESIDENTI
OVINI E CAPRINI	€ 4,50	€ 6,00
BOVINI	€ 10,00	€ 12,00
EQUINI	€ 8,00	€ 10,00
SUINI	€ 5,00	€ 8,00

3. Sia il canone annuo, che **l'importo** determinato in base al carico di bestiame **deve essere corrisposto anticipatamente** e costituisce titolo, unitamente a quanto previsto dal precedente art. 5 del regolamento, **per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.**

Articolo 7

Modalità di pascolamento ed obblighi

L'esercizio del pascolo sui demani comunali va esercitato secondo le seguenti modalità:

- 1) Rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune concessionario;
- 2) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario;
- 3) Divieto di realizzazione di chiudende. Le stesse potranno eventualmente essere autorizzate dal Comune, previa apposita richiesta e successiva specifica valutazione, rispettando, comunque, tutte le condizioni che si andranno a prescrivere;
- 4) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile e le matricole auricolari dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso l'apposito ufficio comunale;
- 5) Il concessionario non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive o meno, anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto la patologia nel suolo in cui avveniva il pascolo;
- 6) Divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
- 7) Obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, un'attenta sorveglianza, segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti.
- 8) Divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
- 9) Obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità, se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame;
- 10) E' vietata l'edificazione di qualsiasi manufatto edilizio in struttura fissa;
- 11) E' vietata la recinzione di fonti, di abbeveratoi, di corsi d'acqua e di qualsiasi altra struttura di interesse pubblico;
- 12) Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

Articolo 8

Divieti

E' fatto assoluto divieto di:

- 1) Cedere ad altri il diritto di pascolo;
- 2) Avanzare, da parte degli allevatori residenti nel Comune di Serdiana, richiesta di pascolo per persone residenti fuori dal Comune;
- 3) Effettuare l'esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione, in rinnovazione e allo stadio di novellame. In dette aree l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente;
- 4) Effettuare l'esercizio del pascolo nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno dieci anni dal verificarsi dell'evento (art. 10 legge n. 353 del 21/11/2000);
- 5) Effettuare l'esercizio del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità;
- 6) Abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
- 7) Pascolare nelle zone affittate o vincolate;

8) Pascolare nelle aree limitrofe agli insediamenti turistici e di culto .In dette aree i concessionari devono garantire una fascia di rispetto di almeno 200,00 metri intorno a tali insediamenti.

Articolo 9 Sanzioni

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 500,00 in relazione a qualsiasi violazione al presente Regolamento.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, potrà essere ritirata l'autorizzazione, senza che il concessionario abbia a pretendere restituzioni di quanto già pagato. Alla terza sanzione verbalizzata nel corso di uno stesso anno è prevista la sospensione della concessione per un minimo di tre anni. Le somme andranno versate nella casse dell'Ente proprietario, su apposito c/c che sarà indicato dall'ufficio competente.

Articolo 10 Controlli

Al controllo sul rispetto delle presenti norme, sono demandati gli Organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, oltre a tutti coloro in possesso di autorizzazione Prefettizia.

Articolo 11 Regolamenti e normative di riferimento

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle prescrizioni di massima e di polizia forestale e (P.M.P.F) vigenti nella Regione Sardegna – suppl. straordinario n. 29 del 7 settembre 2006 e da tutte le Leggi dello Stato in materia forestale e sanitaria..

Articolo 12 Attuazione

Il presente regolamento **entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi**, munito degli estremi della delibera di approvazione, e ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del presente regolamento è trasmesso al Comando VV.UU. di Serdiana, al Comando Forestale di Dolianova e al Comando di Stazione dei Carabinieri di Dolianova.

Allegati

Gli allegati: Planimetria A, B, e Tabella C, sono parte integrante del presente Regolamento.